

DELIBERA N. 557/10/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ M.G.M. - TV MAGNA GRECIA
MEDIA AND TELEVISION - S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELECAPRI SPORT”) PER LA
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E 3, COMMA 8, DELLA
DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI**

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 410/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l'atto di contestazione del 10 giugno 2010 n. 12/10/DICAM/UDIS – PROC. 12/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 14 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società M.G.M. - TV Magna Grecia Media And Television s.r.l. (di seguito anche M.G.M.), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*TeleCapri Sport*” - a seguito dell'attività di monitoraggio d'ufficio - la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver effettuato cronaca televisiva di un evento calcistico; in particolare, si è rilevato che il programma “*Studio & Stadio*”, dell'emittente televisiva in oggetto, trasmesso in data 14 febbraio 2010, dalle ore 19:37 circa sino alle ore 23:15 circa, è tutto incentrato sulla cronaca integrale ed in diretta dell'incontro calcistico Napoli – Fiorentina, effettuata, oltre che dal conduttore medesimo, Francesco Pezzella, dallo “studio uno” dell'emittente (come ad esempio ai minuti 84 e 101 della prima registrazione e ai minuti 25 e 45 della seconda registrazione), anche da Giovanni De Lista (ad esempio al minuto 86 della prima registrazione e ai minuti 55 e 66 della seconda registrazione) in collegamento dallo “studio due” e dal cronista Vincenzo Mele per la maggior parte dell'incontro (come ad esempio ai minuti 67, 71 e 88 della prima registrazione e ai minuti 14, 19 e 67 della seconda registrazione) dallo stadio San Paolo di Napoli mediante collegamento audio con lo studio televisivo;

VISTA la richiesta di audizione presentata in data 6 luglio 2010 – pervenuta all'Autorità in data 9 luglio 2010 (prot. n. 42728) – e sentita la società in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 19 luglio 2010, nel corso della quale la società M.G.M., ha richiesto preliminarmente di essere rimessa in termini per la presentazione di memorie difensive, facoltà di cui non si successivamente avvalsa, e in secondo luogo, qualora non si dovesse pervenire all'archiviazione del procedimento, l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, i quali prevedono la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO che, allo stato della normativa vigente, non appare assecondabile la richiesta della società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il

decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l'emittenza locale. Tuttavia l'Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell'Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATO che durante il programma *“Studio & Stadio”* dell'emittente in questione, andato in onda in data 14 febbraio 2009 dalle ore 19:37 circa alle ore 23.15, è stata effettuata la telecronaca integrale ed in diretta di un evento calcistico superando i limiti di cui al combinato disposto dei citati articoli;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 14 febbraio 2009 dalle ore 19:37 circa alle ore 23.15, del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società M.G.M. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza dell'emittente, che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione in via rateale;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società M.G.M. - TV Magna Grecia Media And Television - s.r.l., con sede legale in Piazza Municipio n. 80, 80133 Napoli, esercente l'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito locale "*TeleCapri Sport*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione*

*amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 557/10/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.*

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola